

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

IL PRESIDENTE

Prot. n. 271/PS

Campobasso, 30 Marzo 2007

Al Sig. Presidente
della Prima Commissione Permanente
c/o Ufficio Prima Commissione Permanente
SEDE

All'Ufficio Legislativo
SEDE

All'Ufficio Lavori
SEDE


Materia: Bilancio
(Tipologia atto: (Legislativo))

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 28, di iniziativa dei Consiglieri regionali, Leva, D'Alete, Petrarroia e Romano, concernente: "NUOVE DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL MOLISE".

Assegnazione per esame e parere ex art. 27 r.i.

Si rimettono a codesta Commissione, ritenuta la sua prevalente competenza nella materia, gli allegati atti concernenti l'oggetto, per l'esame - in sede referente - e per l'espressione del parere di cui all'art. 27 del regolamento interno.

IL PRESIDENTE
(Dr. Mario PIETRACUPA)



1^a Commissione
30/03/07

Avv. J. J. J.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

27

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
CAMPOBASSO
30 MAR. 2007
Prot n° 3583

IX^a LEGISLATURA

29.3.07

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N. 28

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
CAMPOBASSO
Commissione
30 MAR. 2007
Prot. n. 271/PS

concernente: **“Nuove disposizioni sul trattamento indennitario dei
Consiglieri regionali del Molise.”**

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

| | |
|--------------------|-------------|
| <i>[Signature]</i> | (LEVA) |
| <i>[Signature]</i> | (DIAPETE) |
| <i>[Signature]</i> | (PETRANOIA) |
| <i>[Signature]</i> | (ROHANO) |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |

Presentata il

**CONSIGLIO REGIONALE DEL
MOLISE
IL PRESIDENTE
IX[^] LEGISLATURA**

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N. 28

**“NUOVE DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO
INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL
MOLISE”.**

(di iniziativa dei Consiglieri Regionali Leva, D'Alete, Petraroia e Romano)

Presentata il 30 MARZO 2007

Assegnata alla 1[^] Commissione

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“ NUOVE DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL MOLISE ”

La storia della democrazia nel nostro Paese ha conseguito un importante traguardo con l'introduzione del principio del compenso in favore degli eletti a cariche elettive, visto che fino ad allora la politica era stata un'attività riservata alle persone benestanti. Tuttavia, a distanza di anni dall'introduzione di tale imprescindibile principio, è evidente la necessità di verificare la validità del sistema che su di esso si è fondato, soprattutto alla luce delle vicissitudini che hanno interessato la nostra Regione e il nostro Paese negli ultimi anni.

I cittadini italiani, e i molisani in particolare, sono stati chiamati, infatti, ad accollarsi pesanti oneri economici per il risanamento dei bilanci dei vari enti pubblici, a partire in primo luogo dal bilancio dello Stato. Tali oneri, in molti casi, sono andati ad incidere su situazioni economiche già precarie, segnate dall'aumento del costo della vita e da una situazione economica difficile quale è stata quella che ha interessato il nostro Paese negli ultimi anni.

In questo contesto, la continua richiesta di sacrifici da parte di una classe politica, che non sembra in alcun modo voler mettere in discussione innanzitutto il proprio status economico, appare quantomeno una “nota stonata”, che ha causato e continua a causare indignazione da parte dell'opinione pubblica, ma anche, quel che è più grave, una continua disaffezione dalla politica e dalla gestione della cosa pubblica, destinata a portare con sé derive qualunquistiche che investono, indistintamente, tutto il sistema dei partiti.

Di fronte a tale situazione, lungi da ogni sentire demagogico, abbiamo il dovere morale, nel momento in cui continuiamo a chiedere sacrifici ai cittadini che rappresentiamo, di dare l'esempio, adottando in prima persona comportamenti virtuosi che, peraltro, possono contribuire, in maniera significativa, al risanamento dei bilanci pubblici o, quantomeno, alla messa a disposizione di risorse da utilizzare per gli investimenti.

Tanto più che la vera partita in gioco non è tanto il reperimento delle pur importanti risorse che si andranno a liberare in questo modo, bensì il porre un freno all'allontanamento dei cittadini

dalla politica, vero male per la tenuta di ogni sistema che voglia dirsi autenticamente democratico: di questo, in ultima analisi, abbiamo la responsabilità politica e civile di farci carico.

In questo senso, la presente proposta di legge vuole essere anche un tentativo per riaffermare il principio di condivisione da parte dei cittadini delle regole più importanti di funzionamento del sistema istituzionale: occorre, infatti, che i cittadini siano consapevoli dei costi della politica e che li accettino; e ciò sarà tanto più facile di fronte ad una classe politica che ridisegna tali costi in una logica di sobrietà e di trasparenza.

Le novità previste dalla presente proposta di legge possono essere così sintetizzate.

Nell'art. 1 vengono complessivamente individuate le indennità spettanti ai consiglieri regionali, vale a dire indennità di funzione, diaria, rimborso spese di trasporto e rimborso spese di espletamento del mandato.

L'art. 2, in merito all'indennità di funzione, stabilisce che essa resta agganciata a quella dei parlamentari, ma viene ridotta rispetto alla misura attuale, per cui varierà tra il 60% e l'80% di quella dei parlamentari, a fronte della situazione attuale in cui varia dal 65% al 100%.

L'art. 3 prevede una riduzione della diaria, che pure resta agganciata a quella dei parlamentari; la misura prevista per i consiglieri regionali passa dal 65% al 50%, mentre la decurtazione per ogni giorno di assenza passa da 1/18 ad 1/10.

L'art. 4 introduce il rimborso delle spese di espletamento del mandato, da utilizzarsi soprattutto nel reperimento di attività di collaborazione e di servizi specifici, per una somma massima di € 20.000 all'anno, da rimborsarsi previa esibizione di documentazione giustificativa.

L'art. 5 introduce una riduzione del prezzo convenzionale della benzina da $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{5}$ del prezzo medio della benzina.

L'art. 6 riguarda il trattamento di missione, per il quale viene abolita l'indennità di trasferta, mentre resta la previsione del rimborso delle spese di viaggio, vitto alloggio e soggiorno effettivamente sostenute.

L'art. 7 prevede la soppressione dell'assegno vitalizio, mentre l'art. 8 prevede la soppressione del cd premio di reinserimento.

Dalle analisi effettuate risulta che la presente proposta di legge consentirà un risparmio a legislatura di oltre due milioni e mezzo di euro a titolo di indennità di funzione e diaria (€ 388.272,00 all'anno di indennità e € 122.494,00 all'anno di diaria), mentre le modifiche apportate al trattamento di missione comporteranno un risparmio mensile minimo di € 57.055, vale a dire quasi 3 milioni e mezzo di euro a legislatura. Ne deriva che solo queste voci permetteranno un

almeno sei milioni di euro, cui si andranno ad aggiungere gli ulteriori risparmi che si conseguiranno con la rimodulazione delle spese di espletamento del mandato e con le altre riduzioni previste.

Non sono immediatamente calcolabili i risparmi che si conseguiranno in materia di assegno vitalizio e premio di reinserimento, ma anche qui la proposta di legge consentirà un considerevole risparmio di bilancio.

Art. 1
Indennità spettanti ai consiglieri regionali

1. Ai consiglieri regionali è attribuito, a far data dal giorno della proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario:

- a) indennità di funzione;
- b) diaria;
- c) rimborso spese di trasporto;
- d) rimborso per spese di espletamento del mandato.

Art. 2
Indennità di funzione

1. A titolo di indennità di funzione, per garantire il libero svolgimento del mandato, ai consiglieri regionali viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del parlamento nazionale, nelle seguenti misure:

- a) 80 per cento al Presidente della Giunta regionale;
- b) 75 per cento al Presidente del Consiglio regionale;
- c) 70 per cento ai Vicepresidenti del Consiglio regionale e ai componenti della Giunta regionale;
- d) 65 per cento ai Segretari del Consiglio regionale, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, ai Presidenti delle Commissioni speciali e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
- e) 60 per cento ai consiglieri.

2. L'indennità di funzione, nelle misure di cui al comma 1, viene corrisposta al consigliere per una soltanto delle funzioni espletate, nella misura più elevata.

Art. 3

Diaria

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta, a titolo di rimborso spese per la partecipazione alle attività consiliari, una diaria mensile nella misura del 50 per cento del corrispondente trattamento previsto per i Parlamentari della Repubblica.

2. La diaria è diminuita di un decimo per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute:

- a) del Consiglio regionale;
- b) dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
- c) della Giunta regionale;
- d) delle Commissioni permanenti, speciali e del Collegio dei revisori dei conti;
- e) della Commissione per la verifica delle elezioni;
- f) delle commissioni di inchiesta.

3. E' considerato assente giustificato il consigliere che si trovi in missione per motivi istituzionali, ovvero che compri motivi di salute o gravi motivi personali o di famiglia.

4. La diaria non è corrisposta ai consiglieri regionali sottoposti dal Giudice a misure cautelari restrittive della libertà personale tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo dell'impedimento.

Art. 4

Rimborso per spese di espletamento del mandato.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di servizi utili allo svolgimento del mandato.

2. Detta somma può essere utilizzata per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, per attività di collaborazione e per forniture di servizi specifici e per l'assistenza ai consiglieri non compresi tra quelli finanziati ai sensi della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il rimborso di cui al comma 1 viene erogato, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza con apposite disposizioni di attuazione della presente legge, sulla base delle spese effettivamente sostenute e di idonea documentazione giustificativa, nel limite massimo di 20.000 euro annui per ciascun consigliere.

Art. 5
Rimborso per le spese di trasporto

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso mensile delle spese di viaggio, calcolato moltiplicando il costo chilometrico convenzionale della benzina, pari ad un quinto del prezzo medio della benzina, per il doppio dei chilometri che separano la località di residenza del consigliere dalla sede del Consiglio regionale e moltiplicando il prodotto così ottenuto per diciotto.

2. L'Ufficio di presidenza determina la distanza chilometrica nonché il prezzo medio della benzina.

3. Il rimborso viene diminuito di un decimo per ogni giornata di assenza ingiustificata.

4. E' considerato assente giustificato il consigliere che si trovi in missione per motivi istituzionali, ovvero che comprovi motivi di salute o gravi motivi personali o di famiglia.

Art. 6
Trattamento di missione

1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori dal territorio della regione Molise per l'espletamento di funzioni istituzionali o per ragioni connesse con le cariche ricoperte spetta:

a) un'indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per i dirigenti regionali;

b) il rimborso delle spese di viaggio, di vitto, alloggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta da determinarsi con le modalità previste per i dirigenti regionali.

2. Nulla è dovuto per lo svolgimento di missioni all'interno del territorio regionale.

3. L'Ufficio di presidenza può stipulare convenzioni con imprese operanti nel settore alberghiero e dei trasporti, senza oneri per il Consiglio regionale, allo scopo di ridurre i costi delle trasferte dei consiglieri regionali.

4. L'Ufficio di presidenza disciplina, con apposite disposizioni di attuazione, l'uso nelle trasferte del mezzo proprio e dei mezzi di servizio.

Art. 7

Soppressione dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile, di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i trattamenti già liquidati.

2. I contributi versati dai consiglieri regionali in carica o cessati dalla carica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato, ai sensi della legge regionale n. 10/1988, il requisito contributivo per godere del beneficio in oggetto ovvero per essere ammessi ad integrare al minimo, dietro richiesta degli interessati:

a) sono restituiti senza interessi;

b) sono versati a gestioni di previdenza integrativa in regime di convenzione con il Consiglio regionale, secondo la previsione del comma successivo.

3. L'Ufficio di Presidenza, anche ai fini di cui al comma 2, lettera b), stipula convenzioni con enti pubblici, aziende di credito o assicurative che gestiscono fondi per la previdenza integrativa, a favore dei consiglieri in servizio o cessati dalla carica che intendano avvalersi di tali servizi con oneri a loro esclusivo carico.

4. La disciplina di cui alla legge regionale n. 10/1988, concernente l'assegno vitalizio, il trattamento di reversibilità ed i relativi requisiti e diritti, resta in vigore per i trattamenti già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge e per i trattamenti che saranno liquidati a favore dei consiglieri che, alla stessa data, risulteranno aver maturato il requisito contributivo minimo di cinque anni ovvero il requisito contributivo per essere ammessi ad integrare al minimo.

Art. 8
Premio di reinserimento

1. Il premio di reinserimento di cui all'articolo 27, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Gli assegni vitalizi in corso di corresponsione alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere determinati, con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 10/1988, sulla base dell'indennità di funzione dei consiglieri regionali nell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 e, successivamente, sono determinati sulla base dell'indennità di funzione calcolata ai sensi della presente legge se di ammontare superiore a quello risultante alla data del 30 settembre 2005.

Art. 10
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7;
- b) l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 5;
- c) la legge regionale 28 maggio 1997, n. 16;
- d) la legge regionale 9 giugno 2006, n. 9.

2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni di legge regionale in contrasto o incompatibili con la presente legge.

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.